

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "GOLF CLUB PONTE DI LEGNO"

Capitolo I°: DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA

Art. 1) E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "GOLF CLUB PONTE DI LEGNO", con sede nel Comune di Ponte di Legno (Brescia) – Via Risorgimento n°5.

Art. 2) L'Associazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha per scopo la diffusione della pratica del golf, attraverso l'esercizio dell'attività agonistica e didattica e di ogni altra attività collegata al golf.

L'associazione, per il raggiungimento dell'oggetto associativo, potrà compiere, in via accessoria e strumentale, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari considerate opportune e necessarie. Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalle dette operazioni dovranno essere reinvestite nell'attività sociale e finalizzate al potenziamento delle strutture.

È tassativamente escluso ogni scopo di lucro, confessionale e politico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Condizioni essenziali per l'ammissione all'Associazione sono una irrepreensibile condotta morale, civile, sportiva e l'accettazione del presente Statuto e delle norme del regolamento interno.

Art. 3) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa è affiliata alla F.I.G. (Federazione Italiana Golf) della quale condivide principi e finalità di cui allo statuto e regolamento organico, riconoscendo altresì la giurisdizione sportiva e disciplinare di quest'ultima.

Capitolo II° PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, del valore complessivo di Euro 93.500,00 come si evince dal verbale dell'Assemblea straordinaria di approvazione del presente statuto;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, destinati ad incremento patrimoniale;
- c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, viene destinata a incremento del patrimonio.

Art. 4 bis Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali annue e quote di ammissione;
- b) da eventuali contributi dei soci o di terzi e tutti gli altri introiti che possano pervenire all'Associazione a motivo delle sue attività.
- c) Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Capitolo III° SOCI – CATEGORIE

Art. 5) I soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
 - b) Benemeriti
 - c) Ordinari
 - d) Juniores
- a) Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto la quota associativa iniziale entro il 10/08/1980. Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
 - b) Soci benemeriti sono coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze.
 - c) Soci ordinari sono coloro che sottoscrivono la quota annuale e sono in regola con i pagamenti.

I Soci ordinari che risiedono nel Comune di Ponte di Legno godono delle agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Comune di Ponte di Legno.

d) Soci juniores sono i giovani nei limiti di età stabiliti dalla F.I.G. ammessi a far parte dell'associazione fruendo di particolari agevolazioni economiche stabilite dalla F.I.G. e dal Consiglio Direttivo.

I Soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti nelle cariche direttive ove ne ricorrono le condizioni.

I Soci hanno diritto di godimento del campo, della sede con i servizi inerenti e di ogni altra proprietà del club.

Capitolo IV° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori

Art. 7) L'Assemblea è costituita da tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in regola con il versamento della quota sociale. Le delibere dell'Assemblea regolarmente costituita sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo con lettera da inviarsi a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Dovrà contenere l'avviso di prima e seconda convocazione, nonché l'elenco completo degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio nominato dall'Assemblea.

Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario che verrà trascritto nell'apposito libro delle assemblee

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 8) L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei Conti; delibera sul rendiconto di ogni esercizio, sulla previsione finanziaria e su ogni altra questione attinente la vita dell'Associazione che venga sottoposta al suo esame;

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di Soci portatori di non meno della metà del numero complessivo degli associati aventi diritto al voto ; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vanno assunte col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e rappresentati per delega

Art. 9) L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di non meno di un quinto degli associati aventi diritto al voto; le relative deliberazioni vanno assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e rappresentati per delega

Le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio vanno adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.10) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci con almeno tre anni consecutivi di anzianità associativa; dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'associazione presso le autorità, presso i terzi ed in giudizio, sovrintende all'amministrazione, all'economia ed al buon ordine, autentica i regolamenti interni già discussi ed approvati dal Consiglio e firma tutti gli atti sociali. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio potrà delegare in loro sostituzione uno dei consiglieri.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'assemblea tra i soci di cui uno tra i designati dal Comune di Ponte di Legno.

Ferma restando la sovranità dell'Assemblea nella libera eleggibilità degli organi amministrativi dovrebbe essere garantita nel Consiglio Direttivo la rappresentanza di membri residenti e non residenti nel Comune di Ponte di Legno.

I Consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e nomina il segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti con un preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale riportato nell'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che sono riservati dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione sportiva di ricoprire la medesima carica in altre associazioni nell'ambito della stessa Federazione sportiva.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera sulle domande di ammissione dei soci, nomina i soci benemeriti.
- b) Provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione e all'amministrazione del fondo comune, curando gli incassi ed autorizzando le spese.
- c) Stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di affitto, di locazione di impianti o macchine, contratti di fornitura e di appalto, conti correnti bancari, nonché ogni altro contratto che ritiene utile od opportuno per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.
- d) Assume impiegati, operai e personale di servizio, fissandone mansioni e retribuzioni, nel rispetto dei limiti e modalità definiti dalle norme vigenti in materia.
- e) Nomina i membri della Commissione Sportiva ed i membri delle Commissioni di disciplina.
- f) Fissa le norme per il funzionamento dei servizi della sede dell'Associazione e quelle dei regolamenti interni.
- g) Convoca l'Assemblea per i necessari provvedimenti nei confronti degli associati che non rispettino le norme dello Statuto e dei regolamenti interni o che, a causa del loro comportamento intralciano il funzionamento dell'Associazione.
- h) Delibera su proposta della Commissione Sportiva circa l'organizzazione di manifestazioni sportive, la compilazione del calendario gare, l'apertura e la chiusura del campo, l'uso degli impianti sportivi.
- i) Redige ogni anno il rendiconto di esercizio e la previsione finanziaria per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro novanta giorni dalla chiusura dell'anno sociale, che viene stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
- j) Stabilisce ogni anno le quote di ammissione per le diverse categorie di soci, nonché le quote annuali e green fee giornalieri.
- k) Ha facoltà di delega ad una o più persone anche esterne all'Associazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART:12) Il Collegio dei Revisori è nominato tra i Soci dell'Assemblea. Si compone di tre membri, dura in carica quattro anni, controlla i rendiconti e le situazioni economiche patrimoniali redatte

dal consiglio direttivo e ne riferisce all'Assemblea annuale ordinaria presentando relazione scritta. Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere iscritto all'albo.

Capitolo V° COMMISSIONI DI DISCIPLINA – COMMISSIONE SPORTIVA

Art. 13) Le Commissioni di Disciplina sono di 1° e 2° istanza i componenti di entrambe vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) La Commissione di 1° istanza è costituita da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestano altre cariche sociali e siano effettivi da almeno sei anni.

Essa designa il proprio presidente e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata. E' competente a decidere in ordine a tutte le controversie che insorgessero nell'ambito dell'associazione e/o tra i singoli soci.

Ogni qualvolta ad uno o più soci vengano addebitate violazioni alle norme di comportamento all'interno dell'associazione, oppure azioni disonorevoli all'interno o al di fuori di essa, la Commissione di 1° istanza deve intervenire sia direttamente, come pure su richiesta del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva od anche di un singolo socio interessato alla vertenza, nonché di almeno cinque soci estranei ad essa per l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Proscioglimento
- b) Censure
- c) Deplorazione
- d) Sospensione temporanea
- e) Espulsione dall'Associazione

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune

La relativa decisione dovrà essere redatta per iscritto e depositata nella segreteria del circolo.

Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento adottato, i soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti sopra menzionati, possono presentare entro quindici giorni dal ricevimento ricorso alla Commissione di Disciplina di 2° istanza.

In pendenza della decisione del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione di 1° istanza rimangono sospesi.

Art. 15) La commissione di 2° istanza è pure costituita da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestano cariche sociali e siano effettivi da almeno dieci anni; anche essa designa il proprio presidente e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

La Commissione di Disciplina di 2° istanza è competente a decidere in ordine a tutte le impugnazioni di cui al precedente articolo; le relative decisioni si devono considerare definitive ad eccezione di quella comportante l'espulsione avverso la quale il socio espulso può presentare un ulteriore ricorso all'Assemblea, entro venti giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento dalla Commissione di Disciplina di 2° istanza da effettuarsi con le stesse modalità del precedente.

Il termine decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione ed il ricorso deve essere indirizzato al Presidente dell'Associazione e fatto pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente depositato in segreteria.

La Commissione di 2° istanza dovrà deliberare entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso e in caso di ricorso all'Assemblea, la stessa dovrà essere convocata entro sessanta giorni.

Tutte le decisioni delle Commissioni di Disciplina e dell'Assemblea in sede di impugnazione dovranno essere rese pubbliche e affisse in bacheca.

Art. 16) La Commissione Sportiva è composta da tre a cinque membri da nominare tra i Soci dell'Associazione; elegge al proprio interno un Segretario. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

Il Presidente della Commissione Sportiva viene designato dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Sportiva delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi

membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente; il verbale delle riunioni va inoltrato alla segreteria del Consiglio Direttivo. La Commissione Sportiva coordina l'attività sportiva dell'Associazione, ne disciplina lo svolgimento facendo rispettare regole ed etichetta di gioco a chiunque abbia accesso al Golf.

In particolare la Commissione Sportiva:

- a) organizza, sotto il controllo del Consiglio Direttivo, manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda del golf e propone al Consiglio Direttivo il calendario gare e le modifiche al percorso.
- b) Stabilisce le regole locali; controlla che lo svolgimento delle gare avvenga nel rispetto delle regole prestabilite ed adotta le necessarie misure in caso di infrazione delle stesse.
- c) Gestisce gli handicap dei giocatori in base alle disposizioni federali e garantisce la rispettosa osservanza dei regolamenti.
- d) Provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione e promuove l'attività giovanile.
- e) Segnala al Consiglio Direttivo ed alla Commissione di Disciplina i Soci inosservanti delle regole di gioco e di etichetta per i provvedimenti disciplinari conseguiti.

Capito VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17) In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n° 692, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea si riserva la facoltà di individuare il liquidatore

Capitolo VII NORME GENERALI

Art. 18) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto valgono le norme di legge e le disposizioni della F.I.G.